

ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

---

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

Doc. **CXCIX**

n. **28**

## RELAZIONE

**SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DEROGHE  
IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA FAUNA SEL-  
VATICA E DI PRELIEVO VENATORIO PREVISTE  
DALL'ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE**

**(Anni 2004-2005)**

*(Articolo 19-bis, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157,  
e successive modificazioni)*

*Presentata dalla regione Toscana*

---

*Trasmessa alla Presidenza l'11 luglio 2005*

---

PAGINA BIANCA

*RELAZIONE ANNUALE SUL PRELIEVO IN DEROGA  
DI ALCUNE SPECIE DI UCCELLI  
(ARTICOLO 9, COMMA 1, LETT. A) E LETT. C) DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE)  
AI SENSI DELLA LEGGE 221/2002, ARTICOLO 1, COMMA 5,  
RECEPITA DALLA REGIONE TOSCANA CON LEGGE REGIONALE 36/2002*

La direttiva 79/409/CEE del 2/04/79 concernente la conservazione degli uccelli selvatici più conosciuta come direttiva uccelli, stabilisce un regime generale di tutela per le popolazioni degli uccelli selvatici viventi sul territorio dell'Unione Europea prevedendo il divieto di cattura o di uccisione degli uccelli e il divieto di distruzione di uova nidi e pulcini (art. 5); divieti e limiti nel commercio alle specie suddette (art. 6 e all.III); l'indicazione delle specie che possono essere oggetto di caccia e i periodi di prelievo (art. 7); la proibizione di alcuni mezzi e metodi di caccia (art.8).

A tali limiti gli Stati possono DEROGARE per i motivi indicati all'articolo 9, comma 1, lettera a), b), c) della direttiva e quindi:

- nell'interesse della salute, della sicurezza pubblica, aerea, per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca, alle acque;
- ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione, nonché per l'allevamento connesso a tale operazione;
- per consentire in condizioni controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

Con la legge 221/2002 lo Stato Italiano ha indicato le modalità di applicazioni delle deroghe di cui all'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE.

La Regione Toscana ha recepito le disposizioni della legge 221/2002 con la legge regionale 11 ottobre 2002 n. 36.

Tale legge prevede che qualora si verificano i presupposti indicati nell'articolo 9 della citata Direttiva 79/409/CEE la Giunta Regionale può adottare gli atti necessari a consentire i prelievi in deroga.

Nel corso del 2004 si sono registrati importanti danni alle colture agricole causati da talune specie di avifauna, in particolare storno, specie esclusa dall'elenco delle specie cacciabili di cui al D.P.C.M. 21/3/1977.

Le province Toscane, unitamente alle Organizzazioni Professionali Agricole hanno chiesto a questa Amministrazione Regionale di consentire il prelievo in deroga di storni, in quanto si tratta di specie particolarmente dannosa per le coltivazioni agricole toscane caratterizzate da prodotti di elevata qualità.

A seguito delle specifiche richieste fatte da Province e Organizzazioni Agricole, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 811 del 27/08/2004 ha approvato i provvedimenti di esercizio delle deroga ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. a) della Direttiva 79/409/CEE limitatamente alle specie storno tenuto conto delle indicazioni contenute nel "protocollo operativo per il prelievo in deroga di cui all'articolo 1 della Legge 221/2002" approvato dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 29 aprile 2004.

Il numero dei capi effettivamente prelevati è stato rilevato dalla lettura del 70% dei 101.000 tesserini venatori restituiti dai cacciatori, che mostrano la seguente situazione:

SPECIE	DATO EFFETTIVO SUL 70% DEI TESSERINI	PROIEZIONE SUL 100% DEI TESSERINI
Storno	82.062	136.997

E' ormai accertata la stretta interconnessione esistente tra il numero anche se limitato di abbattimenti effettuati a seguito dei provvedimenti di esercizio delle deroghe e i danni causati alle colture agricole, che in Toscana sono quasi esclusivamente improntate sulla elevata qualità e quindi di particolare valore.

Si precisa che gli agricoltori toscani producono per il mercato e quindi vogliono essere garantiti sulla disponibilità dei propri prodotti; gli indennizzi per il mancato raccolto costituiscono infatti un parziale risarcimento inadeguato a compensare la perdita di clienti e del giro d'affari derivanti dalla mancata disponibilità del prodotto sul mercato. Il danno finanziario che subiscono le aziende toscane è quindi grave e non risarcibile ed è indispensabile adottare ogni forma di prevenzione.

Oltre al prelievo dello storno è stato autorizzato il prelievo in deroga del fringuello ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera c) della direttiva 79/409/CEE tenuto conto del suddetto protocollo operativo nonché della intesa in ordine alla ripartizione tra le Regioni della "piccola quantità" indicata dall'INFS riferita alle specie Fringuello e Peppola sancita in sede di Conferenza Stato Regioni in data 20 maggio 2004.

Il prelievo per piccole quantità è stato autorizzato con la legge regionale n. 51 del 8/10/2004 che ha consentito il prelievo del fringuello dal 16/10/2004 al 30/11/2004.

Dalla lettura dei tesserini venatori dei cacciatori toscani risulta che i fringuelli complessivamente abbattuti in Toscana nel 2004 sono stati 22.250.